



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI LAUREA

Art. 1 – Indizione delle sedute per gli esami di laurea

Nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti dei Corsi di laurea, l'Università Europea di Roma indice annualmente tre sedute di laurea. Sono indette annualmente tre sessioni per la prova finale, nei periodi estivo, autunnale e invernale.

Le sedute di laurea sono indette con decreto rettorale da emanare all'inizio di ciascun anno accademico per l'anno solare successivo. Il decreto rettorale di indizione designa, su proposta dei Coordinatori dei Corsi di laurea interessati, le Commissioni di esame, che rimangono in funzione per l'intero anno di riferimento. Tra i componenti della Commissione di esame è designato il Presidente, in persona, nell'ordine, del Rettore, del Pro-Rettore, del Coordinatore del Corso di laurea, del Professore più anziano di grado e di ruolo nel Corso di Laurea interessato.

Art. 2 - Membri delle Commissioni degli esami di laurea

Le commissioni d'esame per le prove finali delle lauree triennali sono formate da cinque componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno tre docenti di ruolo (professori e ricercatori), nominati dal presidente del corso di laurea. I relatori devono far parte delle commissioni d'esame. Le commissioni d'esame per le prove finali delle lauree magistrali sono formate da sette componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno cinque docenti di ruolo (professori e ricercatori), nominati dal presidente del corso di laurea. I relatori e i correlatori devono far parte delle commissioni d'esame.

Art. 3 – Ammissione alla prova finale

L'ammissione alla prova finale è deliberata dal Coordinatore del Corso di laurea alle seguenti

condizioni:

a) che lo studente abbia presentato apposita istanza presso la Segreteria Generale almeno due mesi prima della data fissata per l'inizio della sessione di laurea;

b) che abbia depositato presso la Segreteria Generale, almeno 20 giorni prima della data di inizio della sessione di esame, l'elaborato scritto redatto sotto la guida del Relatore designato sul tema che forma oggetto della prova, oltre ad una copia in formato elettronico del medesimo elaborato;

c) che abbia acquisito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti dal *curriculum* del Corso di laurea frequentato o dal piano di studio individuale eventualmente presentato e ritualmente approvato.

Art. 4 – Lingua degli elaborati

Gli elaborati di laurea devono essere ordinariamente scritti e discussi in lingua italiana. Su consenso del Coordinatore del Corso di laurea e del relatore, possono essere ammesse altre lingue di Paesi aderenti alla Comunità europea nel caso di elaborato sviluppato da studenti stranieri, o svolto presso un Ateneo estero, o relativo a tematiche di rilievo internazionale. Nel caso di elaborato in lingua straniera, lo studente deve depositare un estratto in lingua italiana.

Art. 5 – Convocazione delle Commissioni di laurea

Per il tramite della Segreteria, il Coordinatore del Corso di laurea provvede alla convocazione delle Commissioni di laurea con comunicazione rivolta personalmente ai suoi componenti almeno 10 giorni prima delle date fissate per ciascuna seduta. In caso di impossibilità di partecipazione di uno o più componenti, il Coordinatore del Corso di laurea provvede alla convocazione dei sostituti.

Art. 6 – Svolgimento degli esami

Gli esami di laurea sono pubblici. Il Relatore espone preliminarmente il tema dell'elaborato presentato dal candidato ed illustra i metodi dell'indagine, le problematiche esaminate e le conclusioni prospettate. Il Presidente della Commissione, il Relatore ed i Componenti della Commissione rivolgono al candidato rilievi ed osservazioni sulle tematiche affrontate, invitandolo a svolgere criticamente le proprie deduzioni. Al termine della discussione il pubblico è allontanato dall'aula, per consentire alla Commissione di deliberare l'attribuzione del voto in Camera di Consiglio. Il pubblico è riammesso nell'aula in occasione della proclamazione del risultato.

Art. 7 – Criteri di massima per la valutazione della prova e l'attribuzione del voto

Il voto è espresso in centodecimi, con eventuale lode, espressa all'unanimità, ed è costituito:

- a) per una parte, dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto, moltiplicato per undici e diviso per tre, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima;
- b) per un'altra parte, dal voto attribuito dalla Commissione giudicatrice alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio, che potrà essere fino a **sette** punti per le lauree triennali e fino a **nove** punti per le lauree magistrali e magistrali a ciclo unico, salvo che il relativo Corso di Studio non intenda attribuire un punto aggiuntivo per stage e tesi sperimentali. In tale caso i restanti punti non potranno essere più di **sei** per le lauree triennali e più di **otto** per le lauree magistrali e magistrali a ciclo unico.

Art. 8 – Proclamazione

Il superamento della prova finale ed il conseguimento del titolo di studio sono attestati dal Presidente della Commissione giudicatrice, in qualità di delegato del Rettore.

Art. 9 – Verbalizzazioni

Per ciascuna seduta di laurea il Presidente della Commissione designa un componente della Commissione giudicatrice con incarico di verbalizzare lo svolgimento dei lavori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è depositato presso la Segreteria Generale.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non diversamente disposto dal presente Regolamento sono applicabili, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e dei Regolamenti dei Corsi di laurea.